



SENT. n. 51/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Antonino GRASSO

Consigliere

Patrizia ESPOSITO

I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione iscritto al n. **21469** del registro di segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 4 aprile 2024 da Giovanni BERRINO (c.f.

BRR GNN 64E07 I138J), nato a Sanremo (IM) il 7/5/1964 e residente in Tag-

gia (IM) via San Francesco n. 443/A/41, rappresentato e difeso, giusta procura

in atti, dagli avv.ti Riccardo Maoli (c.f. MLA RCR 59M25 E463) e Glauco

Stagnaro (c.f. STG GLC 75P19 C621U) con loro elettivamente domiciliato in

Genova, via Corsica n. 2/11, domicili digitali: [\[nova.it\]\(mailto:nova.it\), \[glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it\]\(mailto:glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it\).](mailto:riccardo.maoli@ordineavvge-</p></div><div data-bbox=)

Con l'intervento volontario della Regione Liguria (c.f. 00849050109)

in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., autorizzato con D.P. n.

2226 in data 28/3/2024, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.

Luigi Cocchi, con lui elettivamente domiciliata in Genova Via Macaggi 21/8,

domicilio digitale: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it.

	Avverso il decreto del Giudice monocratico della Sezione giurisdizio-	
	nale Liguria in data 8/3/2024, n. 12, notificato il 12/3/2024, con il quale è stato	
	accolto il ricorso per resa di conto proposto dalla Procura regionale nei con-	
	fronti dell'opponente.	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 7 maggio 2024, il relatore, cons. An-	
	tonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale	
	dott. Adriano Gribaudo, gli Avv.ti Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro per l'op-	
	ponente e l'Avv. Luigi Cocchi per la Regione Liguria.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il 4.4.2024, l'odierno ricorrente ha interposto	
	opposizione avverso il decreto del giudice monocratico n. 12 dell'8.3.2024,	
	notificato il successivo 12 marzo, con il quale, in accoglimento del ricorso per	
	resa di conto dispiegato dalla Procura regionale, è stato assegnato all'oppo-	
	nente, già componente della Giunta regionale della Regione Liguria, nella qua-	
	lità di agente contabile di fatto, il termine di 60 gg., decorrente dalla notifica-	
	zione del medesimo decreto, per la presentazione all'Amministrazione della	
	Giunta regionale, relativamente alla carta di credito regionale n. 4532 2000	
	2513 1736, i conti giudiziali relativi al 2015 (limitatamente al periodo	
	1.8./31.12. 2015), 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (limitatamente al pe-	
	riodo 1.1/26.11.2021); nonché, per la carta di credito regionale n. 4532 2000	
	0852 7827, il conto giudiziale relativo al 2021, limitatamente al periodo	
	27.11/31.12.2022 (<i>rectius</i> : 2021).	
	Il decreto opposto ha ritenuto sussistente in capo agli assessori regionali	
	2	

	l'obbligo di resa di conto in relazione all'utilizzazione della carta di credito	
	loro assegnata per finalità istituzionali, considerato che le funzioni cui sono	
	chiamati tali amministratori non si estrinsecano, a differenza dei consiglieri	
	regionali, in atti di indirizzo politico, quanto in <i>“atti e comportamenti ammini-</i>	
	<i>strativi non liberi nel fine e, pertanto, sindacabili dal magistrato istruttore sul</i>	
	<i>singolo conto”</i> .	
	L'odierno opponente deduce che le SS.RR. di questa Corte, con sen-	
	tenza n. 30/2014, hanno escluso la qualifica di agente contabile in capo ai pre-	
	sidenti dei Gruppi consiliari regionali, sulla scorta delle seguenti considera-	
	zioni: - gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate, che devono essere	
	formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla legge o	
	dalle disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione; - l'unico	
	agente contabile della Regione, a parte i funzionari amministrativi dell'Ente	
	territoriale preposti a specifici servizi, è l'Istituto tesoriere; - sussiste la distin-	
	zione fra il conto giudiziale e il rendiconto amministrativo e, conseguente-	
	mente, fra l'obbligo di rendere il conto (e l'eventuale giudizio per resa di conto	
	che può essere instaurato in relazione ad esso) e l'obbligo di rendicontazione	
	amministrativa cui sono tenuti nei confronti della propria amministrazione i	
	funzionari, con la conseguenza che i conti resi all'interno della propria ammi-	
	nistrazione, quali sub-conti amministrativi, non possono essere autonoma-	
	mente oggetto di un giudizio di conto. Per l'opponente, le argomentazioni	
	svolte dalle Sezioni riunite con riferimento ai Presidenti dei Gruppi consiliari	
	troverebbero applicazione anche per gli Assessori regionali, per cui questi ul-	
	timi (al pari di detti Presidenti) non rientrerebbero nel novero degli agenti con-	
	tabili. Sarebbe pertanto errata la motivazione del decreto opposto, in quanto le	
	3	

	SS.RR. avrebbero escluso l'obbligo di resa di conto non già in base all'insin-	
	dacabilità delle funzioni dei consiglieri regionali, quanto sulla tipizzazione	
	della figura dell'agente contabile (nell'ambito della quale la normativa regio-	
	nale non include gli stessi Presidenti) nonché sull'applicazione del principio di	
	"non duplicazione" dei controlli (in quanto i rendiconti dei Gruppi consiliari	
	confluiscono "nel rendiconto consuntivo annuale" della Regione, assoggettato	
	ai controlli della Corte dei conti. L'insussistenza di un obbligo di resa di conto	
	giudiziale sarebbe ricavabile anche dalla disciplina statale (art. 1, commi 47-	
	53, legge n. 549/1995) che ammette l'utilizzo delle carte di credito quale mezzo	
	di pagamento delle spese sostenute dai funzionari pubblici nell'esercizio delle	
	attività di propria competenza, e che ricollega la resa del conto (con la connessa	
	qualifica di agente contabile) non già al funzionario al quale è intestata la carta	
	di credito (o che comunque se ne avvale), bensì ai "titolari delle contabilità	
	speciali" (art. 7, commi 1 e 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 701/1996). In	
	questa direzione l'opponente invoca anche la pertinente disciplina che la Re-	
	gione ha adottato nell'ambito della propria autonomia normativa e organizza-	
	tiva sancita dalla Costituzione (artt. 114, 117, 119 e 123) e dallo Statuto regio-	
	nale (art. 1ss.). Viene segnatamente richiamato l'art. 24 della l.r. n. 5/2008, che	
	ha demandato alla Giunta l'approvazione di apposito regolamento per la ge-	
	stione delle spese a cura del servizio di economato dello stesso organo regio-	
	nale. Sulla scorta della normativa primaria, il regolamento regionale n. 3/2012,	
	ha espressamente individuato l'economo della Giunta regionale quale agente	
	contabile (art. 3, c. 1, lett. p); ha previsto la carta di credito nell'ambito degli	
	strumenti di pagamento mediante cassa economale (art. 41, c. 5); ha precisato	
	che "le spese a mezzo carte di credito, imputate sul conto corrente bancario	
	4	

	intestato all'economo possono essere effettuate dagli Amministratori regio-	
	nali” per ragioni di rappresentanza ed in occasione di missioni (art. 41, c. 6) ed	
	ha disciplinato la rendicontazione di tali spese economali (art. 42, c. 1) nonché	
	i relativi controlli interni (art. 42, commi 4 ss.). Tale disciplina secondaria è	
	stata ripresa dal successivo regolamento regionale n. 7/2016, che ha qualificato	
	agente contabile l’economo (art. 2, c. 1); ha previsto l'elenco aggiornato degli	
	incarichi degli agenti contabili della Regione e dei relativi provvedimenti di	
	nomina (art. 2, c.2); ha stabilito che l’economo può effettuare spese minute per	
	anticipazioni finalizzate all'utilizzo di carte di credito, secondo quanto previsto	
	dal regolamento, mediante imputazione ad apposito capitolo in partita di giro	
	(art. 7, c. 1, lett. k); ha previsto che l’economo presenti trimestralmente il ren-	
	dicono delle spese sostenute (art. 13, c. 1) sottoposto ai controlli delle compe-	
	tenti strutture regionali (art. 13, commi 2 ss.), così come il rendiconto annuale	
	(17, commi 1 ss.). Il predetto regolamento regionale ha altresì stabilito che: la	
	carta di credito è uno strumento di pagamento, strettamente personale, ed è	
	limitata, per gli Amministratori, al periodo di titolarità della carica; nel caso di	
	uso improprio o di spese non regolarmente giustificate, il competente dirigente	
	richiede il rimborso di tali spese in forma scritta; se detto rimborso non avviene	
	entro 60 giorni, si procede alla rivalsa, fino alla concorrenza della somma	
	spesa, sugli emolumenti spettanti al titolare della carta di credito; gli Ammini-	
	stratori titolari della carta di credito debbono tempestivamente, e comunque	
	entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di utilizzo, far	
	pervenire alla struttura regionale competente i documenti giustificativi delle	
	spese effettuate (art. 25, co. 1), che ne verifica la formale corrispondenza a	
	quanto stabilito dal regolamento (art. 25, co. 5); la banca o l'operatore	
	5	

	finanziario che emette la carta di credito produce alla struttura regionale com-	
	petente l'estratto conto mensile delle spese sostenute, che viene vistato dal di-	
	rigente competente, per l'attestazione di conformità (art. 25, co. 6); il dirigente	
	competente procede alla redazione dell'atto di liquidazione delle spese, che è	
	trasmesso alla ragioneria per l'ordinazione del pagamento e la sistemazione	
	contabile dell'anticipazione (art. 25, co. 7); l'economo presenta il riepilogo	
	delle spese effettuate con la carta di credito, unitamente alla stampa dell'e-	
	stratto conto della carta di credito rilasciato dall'istituto emittente, in sede di	
	presentazione del rendiconto trimestrale (art. 25, co. 8). Nel delineato quadro	
	normativo viene richiamata anche la l.r. n. 16/2022, che, all'art. 55, c. 2, inter-	
	pretando in via autentica la lettera q) del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012	
	ss.mm.ii., ad oggetto «spese per anticipazioni, anche mediante l'utilizzo di	
	carte di credito, agli Amministratori per missioni e per spese di rappresen-	
	tanza», ha precisato che “l'erogazione della sola anticipazione da parte dell'e-	
	conomo all'amministratore, per le finalità di cui sopra, può avvenire anche me-	
	diate l'utilizzo da parte dello stesso amministratore della carta di credito le cui	
	spese sono imputate sul conto dell'economo senza che, allo stesso economo,	
	discenda l'obbligo di allegare la documentazione contabile in sede di rendicon-	
	tazione, poiché trattenuta e valutata dal settore competente in materia di affari	
	della presidenza”. Dalla riassunta disciplina legislativa e regolamentare risul-	
	terebbe che l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla rendicon-	
	tazione delle spese effettuate mediante le carte di credito, inclusa la resa del	
	conto giudiziale, farebbe capo all'esclusiva competenza dell'economo, dunque	
	non ai componenti della Giunta regionale, tenuti ad effettuare solamente la	
	rendicontazione interna all'Amministrazione, la quale, svolte le prescritte	
	6	

	verifiche, richiede agli interessati il rimborso delle voci di spesa improprie o	
	non giustificate. Secondo l'opponente, sarebbe pure errata la sua qualificazione	
	quale agente contabile di fatto, atteso che tale figura ricorre nell'ipotesi in cui	
	un soggetto si trovi a effettuare in concreto una gestione contabile in assenza	
	di un formale incarico da parte della P.A., mentre egli non si è mai sostituito	
	e/o sovrapposto in alcun modo all'economo della Giunta regionale e si è limi-	
	tato ad effettuare gli incombeni demandati agli Assessori dalla menzionata	
	normativa regionale. Sempre in ordine al profilo in esame, l'opponente deduce	
	che la Regione Liguria ha comunicato alla Sezione, sensi dell'art. 138, c.g.c., i	
	dati identificativi dei "soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di	
	conto giudiziale", senza mai includere in tali elenchi gli Assessori, e che non	
	risulta che siano mai stati sollevati rilievi di sorta in ordine a questa comunica-	
	zione. Stante l'asserito difetto della qualifica di agente contabile e, pertanto,	
	dell'obbligo di resa di conto, conclude per la declaratoria di insussistenza della	
	giurisdizione di questa Corte dei conti, previo annullamento del decreto oppo-	
	sto. Ferma questa richiesta, eccepisce la prescrizione relativamente alle annua-	
	lità (2015-2016-2017-2018) anteriori al quinquennio dall'instaurazione, da	
	parte della Procura, del giudizio per resa di conto. Osserva, a tal fine, che, poi-	
	ché tale giudizio ha carattere strumentale rispetto all'accertamento di eventuali	
	irregolarità inerenti alla gestione contabile, la resa del conto sarebbe soggetta	
	al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art.1, co. 2, legge n.	
	20/1994.	
	Con atto depositato l'8.4.2024 è intervenuta la Regione Liguria. Il di-	
	spiegato intervento viene giustificato dall'asserito interesse dell'Ente alla de-	
	claratoria giudiziale che gli amministratori titolari delle carte di credito non	
	7	

	rientrino e/o abbiano la qualità di agenti contabili, con le correlate conseguenze	
	in ordine al difetto di giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di	
	conto. Richiama a tal fine giurisprudenza (Sez. Piemonte, n. 34/2023) che ha	
	confermato, pur in assenza di una specifica norma, la facoltà dell'Amministrazione	
	di assumere nel giudizio una sua posizione autonoma, sia per la condanna	
	dell'agente contabile, sia – al contrario – per il rigetto della domanda di resa	
	del conto giudiziale. Nel merito, sulla base delle illustrate norme statali (art. 1,	
	commi 47/53, legge 549/1995; D.M. 701/1996, che, all'art. 7, regola dettagliatamente	
	l'utilizzo ed anche le modalità di gestione e rendicontazione) e regionali	
	(art. 24, comma 1, l.r. 5/2008; artt. 3, 5 e 41 reg. r. n. 3/2012; artt. 2, 4, 13,	
	17, 25 reg. r. n. 7/2016) e dei principi discendenti dalla giurisprudenza costituzionale	
	(n. 107/2015) e delle Sez. riunite della Corte (n. 30/2014), esclude che	
	gli amministratori assegnatari delle carte di credito abbiano la qualifica di	
	agenti contabili, qualifica che invece, per l'utilizzo delle carte di credito, è in-	
	centrata sull'economo. A tal fine rileva che i meccanismi di spesa mediante	
	carta di credito vengono dalla suddetta normativa regolamentare regionale ri-	
	costruiti quali anticipazioni sul fondo economale, di cui il titolare delle carte	
	di credito deve dar conto mensilmente al dirigente delegato (e cioè l'economo)	
	che è tenuto a rendere conto nell'ambito del rendiconto economale. Detto me-	
	canismo sostanzialmente riprodurrebbe quello posto dalla normativa statale,	
	per il quale l'obbligo di rendiconto graverebbe sul dirigente delegato, e non	
	anche sul titolare delle carte di credito. Conclude pertanto per il difetto di giurisdizione	
	della Corte; in subordine, in accoglimento dell'opposizione, per il	
	rigetto della domanda del Procuratore regionale.	
	Con memoria depositata il 17 aprile 2024 la Procura regionale ha	
	8	

	instato per la declaratoria di inammissibilità dell'intervento della Regione Li-	
	guria e per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto	
	opposto. Quanto all'intervento della Regione Liguria, ha dedotto che l'art. 85	
	del c.g.c. riconosce la possibilità di intervento di chiunque voglia "sostenere le	
	ragioni del pubblico ministero", qualora vi abbia un interesse qualificato me-	
	ritevole di tutela. La disposizione troverebbe applicazione anche nel giudizio	
	<i>de quo</i> , atteso che l'art. 7 del Codice ha stabilito che "Il processo contabile si	
	svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice le	
	quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensioni-	
	stico, alle impugnazioni e ai riti speciali", incluso pertanto il citato art. 85.	
	Sotto un profilo sistematico ha osservato che il giudizio di resa di conto è un	
	tipico giudizio attivato dal Pubblico ministero, in modo del tutto analogo al	
	giudizio di responsabilità in cui è inammissibile un intervento <i>ad opponendum</i>	
	dell'Amministrazione. Quanto all'interesse di quest'ultima ad intervenire nel	
	giudizio, rileva che proprio tale interesse deporrebbe nel senso di rendere am-	
	missibile esclusivamente un intervento <i>ad adiuvandum</i> , in quanto la stessa	
	Amministrazione è beneficiaria di una tutela rafforzata per effetto dell'assog-	
	gettamento dei conti dei propri agenti contabili al controllo in forma giudiziale	
	della Corte dei conti, controllo costituzionalmente necessario e indefettibile.	
	Sempre muovendo nella prospettiva tracciata dalla predetta sentenza n.	
	34/2023, ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 148 c.g.c. -che ammette	
	in termini generali che l'amministrazione possa essere attivamente presente	
	costituendosi nel giudizio di conto- atteso che esso si riferisce ad un giudizio	
	del tutto differente, che non è attivato su istanza del requirente che si limita a	
	concludere nell'interesse della legge. Richiamando giurisprudenza della Corte	
	9	

	(Sez. Umbria, n. 82/2023) ha inoltre escluso anche la legittimazione della Re-	
	gione ad esperire impugnazioni in materia di resa di conto. Nel merito ha de-	
	dotto per l'infondatezza dei motivi di opposizione e per la sussistenza dell'ob-	
	bligo di resa di conto e della giurisdizione della Corte. A tal riguardo deduce	
	che: - il richiamo alla sentenza n. 30/2014 delle SS.RR. sarebbe inconferente,	
	in quanto la stessa è relativa ai Presidenti dei gruppi consiliari, titolari di pre-	
	rogative peculiari, di ampia autonomia e di compiti differenti rispetto ai com-	
	ponenti delle giunte regionali; - la "tipizzazione" degli agenti contabili affer-	
	mata da tale sentenza non potrebbe essere intesa come affermazione di un ri-	
	gido <i>numerus clausus</i> , ed in ogni caso essa ricorrerebbe nel caso di specie, in	
	quanto le disposizioni regionali hanno attribuito agli amministratori una fun-	
	zione di maneggio di denaro per effetto dell'assegnazione e della gestione della	
	carta di credito, in linea con quanto stabilisce l'art. 74 del r.d. n. 2440/1923,	
	che intesta la qualifica di agente contabile in capo a coloro che "hanno maneg-	
	gio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia" (norma richiamata espressa-	
	mente altresì dall'art. 2 del regolamento regionale n. 7/2016); - la necessità di	
	evitare duplicazioni di controlli, sempre affermata dalla suddetta sentenza, po-	
	trebbe valere laddove una determinata gestione delle spese sia già sottoposta	
	al controllo della Corte dei conti, come avviene per la verifica dei rendiconti	
	dei singoli gruppi consiliari ad opera della sezione regionale di controllo della	
	Corte. Tale specifica forma di controllo mancherebbe per le gestioni per cui è	
	giudizio, e tale non potrebbe essere considerato il giudizio di parificazione sul	
	rendiconto generale della Regione, posto che diversamente si giungerebbe alla	
	paradossale conclusione che nessun soggetto che maneggi denaro della Re-	
	gione sia tenuto alla resa del conto giudiziale; - la giurisprudenza costituzionale	
	10	

	successiva alla predetta sentenza delle SS.RR. ha affermato la sottrazione	
	all'obbligo di resa di conto dei Presidenti dei gruppi senza fare riferimento	
	all'esistenza di figure di agenti contabili rigidamente tipizzate, bensì richia-	
	mando il peculiare ruolo e la posizione dei medesimi in seno alle assemblee	
	legislative e il loro rilievo nell'esercizio di attività munite di autonomia costi-	
	tuzionalmente rilevante; - la stessa giurisprudenza costituzionale ha precisato	
	che l'esenzione della giurisdizione contabile per i consigli regionali costituisce	
	una eccezione alla generale estensione della prima, e dovrebbe trovare fonda-	
	mento in norme costituzionali o di attuazione statutaria, norme che nel caso di	
	specie non esisterebbero; - l'art. 7, c. 3, del d.m. Tesoro n. 701/1996 si limita	
	a prevedere che per il dirigente generale ed il dirigente delegato (che operano	
	con carta di credito o supporti magnetici per pedaggi autostradali) sono emessi	
	ordini di accreditamento e che i titolari di contabilità speciali devono rendere	
	il conto sulle aperture di credito ai sensi degli art. 60 e 61 r.d. n. 2440/1923,	
	disposizioni che fanno riferimento alle eccezionali figure dei funzionari dele-	
	gati, gli unici che, nel panorama delle P.A., segnatamente dello Stato, devono	
	solo rendicontare in via amministrativa e la cui gestione è sottoposta ad altra	
	verifica della Corte dei conti, in sede di controllo (a partire da quello di cui al	
	comma 3 dell'art. 60 r.d. 2440/1923 e di cui agli art. 330, 332 e segg. r.d. n.	
	827/1924, nonché di cui agli art. 2 e segg. n. 1454/1933);- le disposizioni della	
	l.r. n. 5/2008 -che all'art. 24 ha demandato alla Giunta l'approvazione di un	
	regolamento in materia di gestione delle spese- e i successivi regolamenti n.	
	3/2012 e n. 7/2016, non giustificerebbero la lettura prospettata dall'oppo-	
	nente, posto che diversamente le stesse disposizioni si porrebbero in insanabile	
	contrasto con il già sopramenzionato art. 74 del r.d. n. 2440/1923, che	
	11	

	costituisce norma di principio in materia di contabilità pubblica e di coordina-	
	mento della finanza pubblica, ascritta alla potestà legislativa statale e non mo-	
	dificabile dalla normativa regionale. Quest'ultima non potrebbe attribuire la	
	responsabilità circa la legittimità e la regolarità delle spese medesime all'eco-	
	nomo, il quale non gestisce in modo diretto le suddette spese e non ha un potere	
	autorizzatorio delle stesse. Pertanto, attribuire a questa figura l'obbligo <i>de quo</i>	
	comporterebbe l'esito paradossale di renderlo responsabile per spese che non	
	ha né disposto né autorizzato; - la prescrizione in materia non opererebbe in	
	quanto il presente giudizio attiene all'obbligo di resa del conto giudiziale, non	
	già una pretesa avente ad oggetto una richiesta di condanna. Solo nel giudizio	
	di conto (ancora da instaurarsi) opererebbe l'istituto dell'estinzione, il cui ter-	
	mine non decorre in mancanza di rituale deposito del conto presso la Sezione.	
	Alla pubblica udienza del 7 maggio 2024, con ordinanza a verbale, in	
	apertura del dibattimento, è stato dichiarato ammissibile l'intervento regionale.	
	Il Pubblico ministero ha quindi ulteriormente illustrato la propria posizione e	
	insistito per il rigetto. La difesa dell'opponente si è soffermata sui motivi ad-	
	dotti e ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione. La difesa della Re-	
	gione Liguria ha ribadito che le norme regionali intestano l'obbligo del conto	
	giudiziale in capo all'eonomo e ha concluso per l'accoglimento dell'opposi-	
	zione. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere confermata l'ammissibilità del dispie-	
	gato intervento della Regione Liguria.	
	1.1. Osserva a tal fine il Collegio che, con specifico riferimento al	
	12	

giudizio di responsabilità amministrativa-contabile, prima del d.lgs. n. 174 del 2016, in dottrina e in giurisprudenza è stata variamente scandagliata la questione dell'intervento di terzi e dei limiti che esso incontra, con esiti peraltro non univoci. Sul punto, il codice di giustizia contabile prevede ora espressamente l'intervento adesivo dipendente del terzo per sostenere le ragioni del pubblico ministero, con una disposizione (art. 85 c.g.c.) collocata nel Titolo III della Parte II del Codice, che disciplina il rito ordinario dei giudizi di responsabilità. Secondo il Requirente il suddetto art. 85 c.g.c., in forza del rinvio operato dall'art. 7 del Codice, troverebbe applicazione anche nel giudizio odierno. Il Collegio ritiene non fondata la prospettazione dell'attore pubblico. A mente del richiamato art. 7 c.g.c. *“Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali”*. Già a livello testuale risulta in modo chiaro che il Titolo III del Codice non riguarda tutti i processi contabili, anche considerato che, diversamente, non avrebbe senso il richiamo che l'art. 7 c.g.c. opera ai riti speciali. A ben vedere, pertanto, appare certo che il Titolo III della Parte II (e dunque anche l'art. 85) riguardi solamente il giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario, come peraltro riconosciuto dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo recante il codice di giustizia contabile. Per esplicita previsione legislativa, tuttavia, le relative disposizioni, se non espressamente derogate, si applicano, tra gli altri, ai riti speciali, ovvero al rito abbreviato (art. 130) al rito monitorio (artt. 131 s.) e al rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (artt. 133 ss.). I giudizi sui conti, di cui alla Parte III del Codice, di contro, non sono testualmente coinvolti nel rinvio operato dal

	predetto art. 7 c.g.c.. Sotto un profilo sistematico, tale conclusione risulta av-	
	valorata dalla circostanza che il legislatore, nei casi in cui ha ritenuto di esten-	
	dere disposizioni del rito ordinario di responsabilità ai giudizi sui conti, ha	
	espressamente disposto in tal senso (cfr. art. 148, c. 1, c.g.c.). La presunzione	
	dell'uso preciso e consapevole da parte del legislatore delle espressioni conte-	
	nute nelle norme (argomento del c.d. legislatore consapevole: Cass., sez. un.,	
	n. 28575/2018, e già Corte cost., n. 440/1995) impedisce allora di dare al pre-	
	detto art. 7 del Codice l'interpretazione veicolata dal Requirente.	
	1.2. Accertato che il codice di giustizia contabile non contiene disposi-	
	zioni relative all'intervento di terzi nei giudizi di opposizione <i>ex art.</i> 142 c.g.c.,	
	ritiene il Collegio che debba trovare applicazione la disciplina dettata dal co-	
	dice di rito civile, in quanto espressione di principi generali (art. 7, c. 2, c.g.c.).	
	Ai sensi dell'art. 105, c. 2, c.p.c., ciascuno può intervenire in un processo tra	
	altre persone per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un	
	proprio interesse. Si tratta dell'intervento volontario del terzo estraneo al giu-	
	dizio, il quale, senza in alcun modo ampliare il <i>thema decidendum</i> e, dunque,	
	senza proporre domande ulteriori, manifesta l'interesse alla vittoria di una delle	
	parti in causa. Nel caso di specie, rilevato che la Regione Liguria ha dedotto il	
	proprio interesse ad intervenire nel giudizio (non già per sottrarsi alla giurisd-	
	zione contabile, quanto) in relazione alla tutela del proprio ordinamento di set-	
	tore, ritiene il Collegio che tale interesse sia concreto e meritevole di tutela,	
	anche considerato che l'intervento odierno non comporta alcun significativo	
	aggravio processuale per la parte pubblica. In conclusione, l'intervento della	
	Regione Liguria è ammissibile.	
	2. Ai fini della decisione di merito si impone la ricognizione del quadro	
	14	

	normativo, anche di rango costituzionale, all'interno del quale si colloca il giudizio odierno.	
	2.1. Osserva a tal riguardo il Collegio che il giudizio per resa di conto è strumentale al successivo giudizio di conto. Le pertinenti disposizioni legislative danno contezza di siffatta natura. Invero, quando accoglie il ricorso per resa di conto il giudice assegna al contabile un termine perentorio per la presentazione del conto all'amministrazione. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina, nei limiti edittali, l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo (art. 141, commi 4-6, c.g.c.).	
	Il successivo deposito del conto presso la segreteria della Sezione segna la costituzione in giudizio dell'agente contabile (art. 140, commi 1-3, c.g.c.). Il conto viene quindi assegnato al magistrato relatore che, svolta l'istruttoria di competenza, conclude per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui risulti debitore, ovvero per la declaratoria di irregolarità della gestione (art. 145 c.g.c.).	
	2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che nella giurisprudenza costituzionale è ripetuta l'affermazione che il giudizio di conto, posto a garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, trova i propri riferenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Carta ed ha carattere indefettibile, per cui a nessun agente contabile che abbia comunque il maneggio di denaro e di valori pubblici è consentito sottrarsi al dovere di rendere il relativo conto (Corte cost., n. 1007/1988; n. 114/1975; n. 110/1970). In questa	
	15	

	prospettiva, la Corte delle leggi ha precisato che non è estesa alle Regioni la	
	deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, sus-	
	sistente per gli organi supremi dello Stato (Corte cost., n. 292/2001).	
	2.3. Risulta da quanto osservato che la figura fondamentale affinché	
	possa configurarsi il giudizio di conto è quella di agente contabile. La qualifica	
	di agente contabile discende dalla ricorrenza delle condizioni poste al riguardo	
	dalle leggi di contabilità pubblica, che individuano ambiti materiali afferenti	
	alla «giurisdizione e norme processuali» ascritti alla competenza legislativa	
	esclusiva dello Stato. Di conseguenza, è precluso al legislatore regionale inter-	
	venire sulla qualifica di agente contabile, potendo l'ente territoriale unica-	
	mente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione (Corte cost.,	
	n. 59/2024).	
	In generale, la nozione di agente contabile è posta dall'articolo 178 del	
	r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la	
	contabilità generale dello Stato) a mente del quale sono agenti contabili: a) gli	
	agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni orga-	
	niche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne	
	le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono	
	nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione ed eseguono i pagamenti	
	delle spese per conto dell'amministrazione; c) tutti coloro che, individualmente	
	ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono	
	consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impie-	
	gati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare	
	esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche	
	senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli	
	16	

	agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione. Giusta	
	quanto prevede l'art. 74 del r.d. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'ammi-	
	nistrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) gli agenti	
	incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle	
	spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato di-	
	venta debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia,	
	nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, sono	
	sottoposti alla giurisdizione contabile. In forza dell'art. 44 del r.d. n. 1214/1934	
	(T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) la Corte giudica sui conti dei tesorieri,	
	dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conser-	
	vare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie	
	di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale auto-	
	rizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti. La Corte giudica pure sui	
	conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le	
	spetti a termini di leggi speciali. Da ultimo, il codice di giustizia contabile, di	
	cui al d.lgs. n.174/2016, ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione (an-	
	che) nei giudizi di conto (art. 1) relativi ai conti degli agenti contabili dello	
	Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a ter-	
	mini di legge (art. 137).	
	L'art. 103, c. 2, Cost., nel prevedere che la «Corte dei conti ha giurisdì-	
	zione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»,	
	si riferisce all'ampio ambito della "tutela del pubblico danaro" (Corte cost., n.	
	185/1982), ambito cui sono ricondotti tanto i giudizi di responsabilità ammini-	
	strativa, quanto i giudizi di conto (Corte cost., n. 169/2018) ascritti alla giuri-	
	sdizione del giudice contabile che, nelle materie <i>de quibus</i> , è tendenzialmente	
	17	

	generale (Corte cost., n. 641/1987). Le disposizioni recate dalle norme di con-	
	tabilità pubblica danno contenuto a siffatto ambito e delineano una nozione di	
	agente contabile che, secondo quanto affermato dalla Suprema corte, è fondata	
	sul presupposto essenziale del <i>maneggio</i> di denaro di pertinenza dell'ente pub-	
	blico, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (Cass.,	
	ss.uu., n. 12367/2001). A tal riguardo, la giurisprudenza contabile ha chiarito	
	che il significato del <i>maneggio</i> di denaro deve essere latamente inteso, sì da	
	ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative,	
	svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro	
	che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione	
	della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere	
	di disporne senza l'intervento di altro ufficio (<i>ex aliis</i> , Sez. I, n. 324/2008; Sez.	
	Calabria, n. 176/2022). Detto altrimenti, il giudizio di conto ha come destina-	
	tari non già gli ordinatori (amministrativi) della spesa, bensì gli agenti che ri-	
	scuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte cost., n. 59/2024).	
	2.4. Con specifico riferimento all'assegnazione di carte di credito per	
	esigenze di servizio, l'art. 1, c. 47 ss., della legge n. 549/1995, nel prevedere	
	in generale l'uso di siffatti strumenti per l'esecuzione di spese, rimanda ad un	
	regolamento ministeriale per la specifica disciplina di tali strumenti di paga-	
	mento. Il d.m. Tesoro n. 701/1996 (Regolamento recante norme per la graduale	
	introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito	
	delle amministrazioni pubbliche), per quanto in questa sede rileva, stabilisce	
	(art. 7, commi 1-3) che a favore del dirigente generale o del dirigente delegato,	
	competente della gestione amministrativo-contabile delle carte di credito, sono	
	emessi ordini di accreditamento, da estinguersi con quietanza di entrata di	
	18	

	contabilità speciale. Nei limiti degli accreditamenti concessi, sono emessi or-	
	dinativi di pagamento a favore delle società emittenti le carte di credito. I titolari delle contabilità speciali rendono il conto delle spese sostenute a valere	
	sulle aperture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del r.d. n. 2440/1923,	
	nonché dell'art. 9, commi 5 e 8, del d.P.R. n. 367/1994. Queste ultime disposi-	
	zioni disciplinano le spese e i relativi rendiconti amministrativi dei c.d. funzio-	
	nari delegati. Si tratta dei funzionari titolari di contabilità sulle aperture di cre-	
	dito disposte dalle amministrazioni deleganti, da utilizzare per il pagamento di	
	spese pubbliche. Questi funzionari sono esentati dall'obbligo di rendere il	
	conto giudiziale e rendono i loro conti periodici alle amministrazioni da cui	
	rispettivamente dipendono (art. 610, c. 2, r.d. n. 827/1924).	
	3. Alla luce delle surriferite coordinate normative, il Collegio ritiene	
	sussistente la qualifica di agente contabile di diritto in capo all'assegnata-	
	rio/utilizzatore di carte di credito regionali. Si tratta, invero, di qualifica che	
	deriva dalla legislazione di contabilità pubblica, rispetto alla quale l'anagrafe	
	degli agenti contabili prevista dall'art. 138 c.g.c., avendo mero carattere rico-	
	gnitivo, risulta neutra.	
	3.1. La giurisprudenza di merito (Appello Milano, III, 15/02/2016, n.	
	544) riconduce il rapporto riguardante l'utilizzo della carta di credito, con rife-	
	rimento alla relazione tra l'utilizzatore dello strumento di pagamento e l'im-	
	presa emittente del medesimo, alla fattispecie del mandato irrevocabile (art.	
	1704 c.c.) e, con riferimento alla relazione tra la banca emittente ed i terzi be-	
	neficiari dei pagamenti, alla fattispecie della <i>delegatio solvendi</i> , di cui all'art.	
	1269 c.c., che, com'è noto, ha una funzione immediatamente solutoria. Risulta	
	allora acclarato che, con il pagamento mediante carta di credito, l'assegnatario	
	19	

	dispone direttamente del denaro pubblico senza l'intervento di altro ufficio e	
	vada pertanto qualificato, sulla scorta di quanto prima rilevato a proposito della	
	nozione di <i>maneggio</i> , quale agente contabile.	
	La circostanza che l'utilizzazione del denaro pubblico avviene diretta-	
	mente senza la mediazione di altro ufficio (c.d. ordinatore di spesa) risulta av-	
	valorata anche dalla disciplina interna del rapporto gestorio. Invero, ai sensi	
	dell'art. 22, c. 7, del regolamento regionale Liguria n. 7/2016, nel caso di uso	
	improprio o di spese non regolarmente giustificate da parte degli Amministra-	
	tori, il dirigente competente richiede il rimborso di tali spese; se detto rimborso	
	non avviene entro 60 giorni mediante versamento sul conto di tesoreria regio-	
	nale, si procede alla rivalsa, fino alla concorrenza della somma spesa, sugli	
	emolumenti spettanti al titolare della carta di credito. La disciplina regolamen-	
	tare regionale, nel contemplare il rimborso e, in difetto, il successivo recupero	
	delle spese indebite, conferma pertanto che il pagamento mediante carta di cre-	
	dito ha immediato effetto solutorio, giacché non avrebbe alcun senso prevedere	
	il recupero di pagamenti che in ipotesi non fossero stati già eseguiti prima dei	
	procedimenti amministrativi di controllo e ordinazione.	
	3.2. La configurabilità della qualità di agente contabile in capo all'am-	
	ministratore assegnatario della carta di credito risulta confermata anche in base	
	alla disciplina valevole per i funzionari delegati.	
	Come prima osservato, i funzionari delegati, esonerati dall'obbligo di	
	rendere il conto giudiziale, sono titolari di una contabilità specifica su aperture	
	di credito. Ora, nel caso di specie difettano in radice l'apertura di credito e la	
	correlata contabilità speciale a favore degli amministratori assegnatari di carta	
	di credito. Le carte di credito, infatti, sono collegate al conto corrente intestato	
	20	

all'economo (art. 23, c. 3, reg.r. Liguria n. 7/2016). Inoltre, è l'economo regionale il titolare delle anticipazioni di credito finalizzate al loro utilizzo (art. 7, c. 1, lett. k, reg.r. Liguria n. 7/2016), tanto che il procedimento amministrativo relativo alle spese in questione si conclude con la sistemazione contabile dell'utilizzo della predetta anticipazione (art. 25, c. 7, reg.r. Liguria n. 7/2016).

3.3. La conclusione cui si è pervenuti risulta ulteriormente avvalorata dalle disposizioni giuscontabili in tema di conti giudiziali concernenti gestioni principali e gestioni secondarie.

In materia vige il principio di unicità del conto, eccezion fatta per le ipotesi in cui la legge o "*disposizioni organiche*" dell'ente prevedano una pluralità di agenti e dunque la presentazione di conti distinti (Sez. Calabria, n. 70/2022). Ritiene il Collegio che tale situazione sia integrata nel caso per cui è giudizio, alla luce della disciplina, anche regionale, in materia, alla cui stregua risultano enucleabili compiti di rendicontazione intestati tanto all'economo regionale quanto, per i profili in esame, agli utilizzatori della carta di credito regionale. Come prima rilevato, invero, appare indubbio che, alla luce della nozione di agente contabile recata dalle leggi statali di contabilità pubblica, l'utilizzatore della carta di credito vada qualificato quale agente contabile. Ed in questa prospettiva si colloca appieno la previsione di cui all'art. 6, c. 3, del d.m. Tesoro n. 701/1996 (ripresa dall'art. 22, c. 4, del reg.r. Liguria n. 7/2016) a mente della quale il titolare della carta "è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile". Peraltro, compiti di rendicontazione sono assegnati anche all'economo dalle disposizioni organiche della Regione (artt. 17 ss. reg.r. Liguria n. 7/2016), ad ulteriore conferma del carattere *duale* delle gestioni in esame.

	3.4. Si è prima posto in risalto che il giudizio di conto presenta carattere	
	indefettibile e che per gli organi delle Regioni non opera la deroga, rispetto alla	
	generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, prevista per gli organi su-	
	premi dello Stato (Corte cost., n. 292/2001). La sottrazione degli amministra-	
	tori regionali assegnatari di carta di credito all'obbligo di rendere il conto giu-	
	diziale non può avvenire neppure richiamando la disciplina valevole per i pre-	
	sidenti dei gruppi consiliari. L'esonero di questi ultimi dal giudizio di conto è	
	infatti dipeso essenzialmente dalla constatazione che l'eventuale “attività ma-	
	teriale di maneggio del denaro costituisce, ... in relazione al complesso ruolo	
	istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale	
	e non necessario” (Corte cost., n. 107/2015). Rispetto agli organi politici che,	
	invece, abbiano il predetto <i>maneggio</i> di denaro pubblico, la giurisprudenza di	
	questa Corte dei conti ha da tempo riconosciuto la doverosità della resa di	
	conto (SS.RR., n. 248/1980). Proprio in considerazione dei suddetti caratteri,	
	il giudizio di conto attinge gli agenti contabili (anche degli organi di rilevanza	
	costituzionale o di autorità indipendenti) pur a fronte di diversa fonte regola-	
	mentare autonoma di disciplina della gestione o di controlli interni ulteriori	
	rispetto a quelli svolti dalla Corte dei conti (Sez. Lazio, n. 70/2016; Id., n.	
	109/2014; Sez. II, n. 463/2013). In senso contrario non appare conferente l'ar-	
	gomento per cui ammettendo il giudizio di conto si avrebbe una “duplicazione”	
	dei controlli della Corte sulle gestioni in esame, stante la previsione del giudi-	
	zio di parificazione dei rendiconti regionali (<i>ex art. 5, c. 1, d.l. n. 174/2012,</i>	
	convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). A tal riguardo, infatti,	
	deve considerarsi che il giudizio di parificazione del rendiconto regionale ab-	
	braccia l'intera gestione della Regione e pertanto non presenta il carattere di	
	22	

	controllo specifico proprio del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari (di	
	cui all'art. 1, c. 9, 10, 11 e 12, d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni,	
	dalla legge n. 213/2012), carattere che concorre, sotto un profilo sistematico,	
	ad escludere la giurisdizione di conto nei confronti dei suddetti presidenti dei	
	gruppi consiliari (Corte cost., n.107/2015).	
	4. In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, os-	
	serva il Collegio che la disciplina legislativa configura un sistema articolato su	
	diversi livelli. La giurisprudenza contabile (Sez. Basilicata, n. 82/2006; Sez.	
	Campania, n. 113/2005; Sez. Riunite n. 720/1991) ha infatti puntualizzato che	
	<i>in subiecta materia</i> confluiscono fondamentalmente due azioni: una volta ad	
	ottenere il discarico o la condanna del contabile al pagamento del saldo del	
	conto di cui non abbia ottenuto il discarico; l'altra diretta alla formazione ed al	
	deposito del conto. Soltanto con la prima azione si fa valere un diritto di credito	
	della P.A., azione che (secondo quanto ora previsto dall'art. 150, c. 1, del c.g.c.	
	e già dall'art. 2 l. 20/1994) si estingue con il decorso del termine quinquennale	
	decorrente dal deposito del conto presso la segreteria del giudice, deposito che,	
	nel caso per cui è giudizio, difetta in radice.	
	5. Alla luce delle considerazioni sviluppate, l'opposizione deve in de-	
	finitiva essere rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'op-	
	ponente e saranno liquidate ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c. Non vi è luogo a	
	pronuncia sulle spese per l'interveniente Regione, parte soltanto in senso for-	
	male.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.	
	23	

[illegible]